

IN BREVE n. 050-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



NUMISMATICA - NUOVO CONIO ZECCA ITALIANA



Serie Divisionale Italia 2017 - Proof - 10 Valori

Serie di 10 Monete Proof con 2 Euro celebrativi del 400° Anniversario del Completamento della Basilica di S. Marco a Venezia e 5 Euro in Argento dedicati al 60° anniversario Trattati di Roma in confezione originale Zecca Italiana.

EDITORE: **Zecca Italiana** ANNO: **2017**

Tiratura 3.000 pz

€ 139,00 (Iva Inclusa)

CORTE COSTITUZIONALE E PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI a cura di Franco Abruzzo - Consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti

Le contraddizioni di una sentenza che punisce i cittadini in quiescenza. La ragion di Stato vince sullo Stato di diritto. Il pareggio di bilancio (art 81 Cost) schiaccia i diritti fondamentali dei cittadini. La Consulta, stabilendo un principio sinistro, ha consentito al Governo di

disattendere una sua sentenza (70/15) che aveva abrogato la legge Fornero sul blocco della rivalutazione degli assegni Inps, Inpgi e Casse.

Con un comunicato di 60 righe, diramato il 1° dicembre, la Corte Costituzionale ha spiegato una sua sentenza, la n. 250, di 25 pagine fitte fitte con caratteri piccolissimi. Che cosa sostiene la Corte? "Il decreto-legge n. 65 del 2015 (bonus Poletti, ndr) sulla perequazione delle pensioni – emanato in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 – non è una «mera riproduzione» del Dl 201 del 2011 (cosiddetto Salva-Italia) perché ha introdotto una disciplina «nuova» e «diversa», ancorché temporanea, della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013. In particolare, ha riconosciuto la rivalutazione in misura proporzionale decrescente anche alle pensioni – prima escluse – comprese tra quelle superiori a tre volte il trattamento minimo Inps e quelle fino a sei volte lo stesso trattamento. Non vi è stata, dunque, alcuna violazione del giudicato costituzionale. È il primo punto fermo messo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 250 depositata oggi (disponibile in conclusione del testo e nell'articolo "Perequazione delle pensioni - Comunicato della Corte Costituzionale") con cui sono state respinte tutte le censure al Dl 65/2015 contenute in 15 ordinanze". Chi ha scritto il comunicato, che rispecchia la sentenza n. 250, ha dimenticato un piccolo grande particolare: la nuova sentenza *ictu oculi* costituisce una violazione della precedente sentenza n. 70 inviolabile in quanto costituiva un "giudicato costituzionale" ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione.

La sentenza n. 70 ha abrogato la legge Monti/Fornero che sancisce il blocco della rivalutazione automatica degli assegni pensionistici per gli anni 2012/2013. Il dl 65 del Governo Renzi, tradendo la sentenza, ha escluso integralmente dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte (euro 2972,58) il trattamento minimo complessivo Inps. Nella ricostruzione del giudicato della Corte Costituzionale appaiono significativi taluni passaggi che, lungi dal limitare il *decisum* alle sole "fasce (pensionistiche) più basse", garantendo solo a queste ultime l'integrale tutela dall'erosione creata dall'inflazione, in più parti, si riferisce a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli di maggiore spessore. La sentenza n. 70 traduce ciò che la Consulta aveva formulato in termini di monito al Parlamento con la sentenza n. 316 del 2010, nel punto in cui la ratio decidendi (della sentenza n. 70) si manifesta nell'affermazione che ***“la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità”***. Nella sentenza n. 70 si trova affermato, in continuità con la precedente giurisprudenza costituzionale, che ***“la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., principio applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita”***.

Su questo punto cosa si legge nel comunicato della Consulta? *“La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza della Consulta ed è in piena continuità con la sentenza n. 70 del 2015 che dichiarò invece l’illegittimità costituzionale della disciplina del Dl Salva-Italia. Secondo la Corte, con quel Dl il legislatore aveva fatto un «cattivo uso» della propria discrezionalità, bilanciando in modo irragionevole l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere d’acquisto delle pensioni con le esigenze finanziarie dello Stato, in quanto «aveva irragionevolmente sacrificato il primo», in particolare quello dei titolari di «trattamenti previdenziali modesti», in nome di esigenze finanziarie «neppure illustrate». Di qui la sollecitazione – con la sentenza n. 70/2015 – di un nuovo intervento legislativo per bilanciare in modo diverso i valori e gli interessi coinvolti, nei limiti di «ragionevolezza e proporzionalità», senza sacrificare nessuno dei due irragionevolmente. Il successivo Dl 65/2015 ha seguito queste indicazioni, ovviamente con effetto retroattivo, seppure limitatamente al biennio 2012-2013. Quanto basta per escludere che i pensionati abbiano potuto fare «affidamento» sulla disciplina immediatamente risultante dalla sentenza 70 (tanto più che il Dl è stato emanato ed è entrato in vigore a distanza di soli 21 giorni dal deposito della sentenza)”*.

La Corte ha sempre affermato che, dopo una sua sentenza, il Parlamento ha il divieto di rimettere mano alla legge dichiarata incostituzionale. E' il cosiddetto principio del "giudicato costituzionale". Con la sentenza n 70 questo principio non è stato rispettato: prima il Governo Renzi/Padoan con il dl 65 e oggi la stessa Consulta con la sentenza n. 250 hanno stravolto i principi fissati nel 2015.

La Corte non ha affermato di aver cambiato idea rispetto al 2015, ma ha negato che quella sentenza avesse affermato una verità semplice e chiara: che la legge Fornero era illegittima. Oggi, invece, sostiene che la sentenza n. 70 è stata in sostanza letta in maniera maldestra e che la prima sentenza di due anni fa avesse quel contenuto. Quindi invece di ribadire quello che aveva scritto, cioè che la sua prima sentenza aveva semplicemente dichiarato illegittima la Legge Fornero, ha invece affermato che quella sentenza era una pura "sollecitazione" al Governo perché la articolasse in maniera tale da "bilanciare in modo diverso i valori e gli interessi coinvolti". La Corte non aveva dato alcun monito al Governo di intervenire e di correggere quello che era chiaro ed esplicito. In sostanza la legge Fornero era stata abrogata e toccava al Governo applicare la sentenza 70 a favore di tutto il popolo dei pensionati, magari diluendo il dovuto in comode rate annuali esercitando su questo punto quel potere discrezionale che l'ordinamento riconosce al Governo. Paradossale appare l'affermazione che i pensionati non potevano aver maturato un affidamento sulla sentenza n. 70 in quanto il dl 65 era stato varato appena 21 giorni dopo la pubblicazione della sentenza stessa.

Ma non è finita con le contraddizioni. Si legge nel comunicato della Consulta: "Secondo la Corte, il blocco della perequazione per due soli anni e il conseguente "trascinamento" dello stesso agli anni successivi «non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale», perseguite dalle disposizioni impugnate. La sentenza (scritta, come la numero 70/2015, da Silvana Sciarra) ha ribadito che **la rivalutazione automatica è uno**

«strumento tecnico» necessario per salvaguardare le pensioni dall'erosione del loro potere d'acquisto a causa dell'inflazione, e per assicurare nel tempo il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti di quiescenza. Ha ribadito anche che **va salvaguardata la garanzia di un reddito che non comprima le «esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale»**. È su questo «solido terreno» che il legislatore deve muoversi «bilanciando, secondo criteri non irragionevoli, i valori e gli interessi costituzionali coinvolti»: l'interesse dei pensionati a preservare il potere d'acquisto delle proprie pensioni; le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato. In questo bilanciamento il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non può «**eludere il limite della ragionevolezza**», principio cardine intorno al quale ruotano le scelte in materia pensionistica. Pertanto, se queste scelte si prefiggono risparmi di spesa, questi ultimi devono essere «accuratamente motivati», e cioè «sostenuti da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi». E le Relazioni tecniche sono la cartina di tornasole della razionalità di queste scelte. Ebbene, dalla Relazione tecnica e dalla Verifica delle quantificazioni relative al Ddl di conversione del Dl 65/2015 emergono «con evidenza» – diversamente dal Salva-Italia – le esigenze finanziarie di cui ha tenuto conto il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità. Esigenze che, nell'attuazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici, **«sono preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti»**. Ne è una conferma la scelta «non irragionevole» di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino ad escluderla per quelli superiori a sei volte il minimo Inps. «Il legislatore ha dunque destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi», limitando il blocco a quelli medio-alti (che, per giurisprudenza costituzionale, hanno margini di resistenza maggiori contro gli effetti dell'inflazione, peraltro contenuta nel biennio 2011-2012 come si ricava dalla Relazione tecnica)".

Il cuore di questo terzo blocco del comunicato è tutto in questo passaggio: "È su questo «solido terreno» che il legislatore deve muoversi «bilanciando, secondo criteri non irragionevoli, i valori e gli interessi costituzionali coinvolti»: l'interesse dei pensionati a preservare il potere d'acquisto delle proprie pensioni; le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato". Ed è di tutta evidenza che "le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato" sono destinate a prevalere. **Le ragioni di Stato battono lo Stato di diritto, l'articolo 81 Cost** (con le modifiche imposte dalla Ue sul pareggio di bilancio) **cancella e schiaccia i diritti fondamentali dei cittadini fissati nella prima parte della Carta fondamentale della Repubblica**. Eppure con la sentenza 275/2016, la Corte costituzionale ha scritto solennemente che i diritti "incomprimibili" dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio. Era stata risolta così una controversia fra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara: non devono venire meno i servizi agli studenti disabili a causa delle politiche di austerità. **"E' la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione"**. Si tratta di una sentenza di grande rilievo che mette in secondo piano i vincoli dell'articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio (imposto dalla Ue al Governo Monti) rispetto ai diritti fondamentali dei cittadini (E TRA QUESTI DIRITTI FONDAMENTALI C'È ANCHE IL DIRITTO ALLA PEREQUAZIONE ANNUALE DELLE PENSIONI EX SENTENZA 70/2015 DELLA CONSULTA). Nel giro di meno di due anni quella sentenza è stata "dimenticata" dalla Consulta medesima. E' grave che la Consulta abbia avallato, con il dl n. 65, la manipolazione da parte del Governo Renzi/Padoa-Schioppa di una sua sentenza. Eppure fino ad ieri nessuno poteva rimettere in discussione una pronuncia della Corte Costituzionale. Oggi quella visione è stata accantonata. E nessuno dice alcunché sulla scandalosa evasione che toglie ogni anno alle casse dello Stato almeno 300 miliardi di euro tra evasione Irpef, evasione Iva, economia in nero ed economia criminale. Nella sentenza 173/16 la Corte ha affermato che l'ingerenza dello Stato sulle pensioni sotto forma di prelievi e contributi di solidarietà deve avvenire una tantum. Mettiamo il Governo alla prova sperando di essere sorpresi dal rispetto del Governo stesso verso questo giudicato costituzionale. Per ora la Consulta ha statuito che i "ricchi" devono piangere in nome della "ragionevolezza" (una parola magica che giustifica tutto e il contrario di tutto).

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE PENSIONI: NO DEFINITIVO DELLA CASSAZIONE

La trattenuta (operata dalla Cassa dottori commercialisti) dichiarata illegittima. "L'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335 non consente agli enti previdenziali privatizzati di ridurre l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà".

“una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò

lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo"

“gli enti previdenziali privatizzati possono mettere in atto, come già detto, le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti, con la salvaguardia però dell'integrità delle pensioni già maturate e liquidate”

Corte di Cassazione sezione VI - ordinanza n.27150 del 15 novembre 2017-12-09

TESTO IN

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20171115/snciv@s6L@a2017@n27150@tO.clean.pdf>



NELLE CASSE PRIVATIZZATE IL MATURATO E' SACRO E INTANGIBILE, PER LE PENSIONI DEL LAVORATORE PRIVATO O DEL PUBBLICO DIPENDENTE LA MUSICA E' DIFFERENTE ... PERCHE'?

IL PRINCIPIO DEL DIRITTO SOGGETTIVO NON DOVREBBE ESSERE EGUALI PER TUTTI?

LA LEGGE NON E' UGUALE PER TUTTI !?!?

FRANCO ABRUZZO - potavoce del Mil

(<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=24167>):

"L'articolo 81 Cost. (nella versione imposta dalla Ue al Governo Monti) ha ormai fulminato i diritti fondamentali dei cittadini pensionati. I cittadini pensionati hanno una unica arma: il voto. Tra tre-quattro mesi dovranno far confluire il loro consenso solo sui candidati al Parlamento rispettosi dei principi inviolabili fissati nella Carta fondamentale della Repubblica".

RESPONSABILITA' MEDICA - IMPERIZIA e RESPONSABILITA'

Nella nuova legge sulla responsabilità del medico stabilisce come “causa di «non» punibilità dell'esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita della applicazione delle stesse (secondo comma dell'art. 590-sexies cod. pen. articolo introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 c.d. legge Gelli-Bianco)”.

“La rinuncia alla pena nei confronti del medico si giustifica nell'ottica di una scelta del legislatore di non mortificare l'iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie mandandolo esente da punizione per una mera valutazione di opportunità politico criminale, al fine di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della cd. medicina difensiva.

In questa prospettiva l'unica ipotesi di permanente rilevanza penale della imperizia sanitaria può essere individuata nell'assestamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto; mentre non vi sono dubbi

sulla non punibilità del medico che seguendo linee guida adeguate e pertinenti pur tuttavia sia incorso in una "imperita" applicazione di queste [con l'ovvia precisazione che tale imperizia non deve essersi verificata nel momento della scelta della linea guida - giacchè non potrebbe dirsi in tal caso di essersi in presenza della linea guida adeguata al caso di specie, bensì nella fase "esecutiva" dell'applicazione].

E' una scelta del legislatore - che si presume consapevole- di prevedere in relazione alla colpa per imperizia nell'esercizio della professione sanitaria un trattamento diverso e più favorevole rispetto alla colpa per negligenza o per imprudenza".

Corte di Cassazione sezione IV penale - sentenza numero 50078 del 19.10.2017

CODICE PENALE - Articolo 590 sexies inserito dall'articolo 6 della legge 08.03.2017 numero 24

(decorrenza dal 1.04.2017)

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

ALLEGATO A PARTE - Legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (documento 216)

Cass.pen. sentenza n. 50078 del 19.10.2017 (documento 217)

WELFARE. IN EUROPA ASSORBE IL 29% DEL PIL MA NON TUTTI SPENDIAMO ALLO STESSO MODO. IN ITALIA SOPRATTUTTO PENSIONI: PER LORO IL 58% DELLA SPESA da QuotidianoSanità

A livello medio europeo la spesa per pensioni si ferma invece al 45% del totale. Una media ampiamente superata in Grecia (65%), Italia e Portogallo (entrambi al 58%), mentre quote più basse le troviamo in Irlanda (33%), Lussemburgo e Germania (entrambi al 39%), Regno Unito (41%) e Belgio (42%). Alla sanità e disabilità va invece in media il 37% della spesa per il welfare con variazioni dal 26% di Cipro e Grecia a oltre il 40% in Croazia (46%), Germania e Paesi Bassi (entrambi al 43%), Regno Unito (41%) e Slovacchia (40%). L'Italia si ferma al 28,9 per cento [[continua...](#)]

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=56808&fr=n

ALLEGATO A PARTE - Studio Eurostat (documento 218)

IN ITALIA LA SPESA PREVIDENZIALE È AL 58%, MA QUANTO È LA SPESA REALE PER LE VERE PENSIONI ? QUANTO INCIDONO INVECE LE SPESE PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE CHE DOVREBBERO INVECE GRAVARE SULLA FISCALITÀ GENERALE ?

CORTE COSTITUZIONALE E PA. INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE: IL MANCATO INCREMENTO NON LEDE IL DIRITTO AD UN'EQUA PENSIONE a cura di Franco Abruzzo

Con la sentenza n. 259 del 7 dicembre 2017, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della norma che non applicherebbe all'indennità integrativa speciale l'incremento del 18

per cento previsto invece per l'ultimo stipendio e per gli assegni e per le indennità pensionabili espressamente indicati dalla legge. "Il ruolo primario e ineludibile della legge deve perseguire l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio del sistema pensionistico senza sacrificare in maniera sproporzionata la tendenziale correlazione tra pensioni e retribuzioni.

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=24167>

CONCORSO PUBBLICO, NELLA PROVA ORALE NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTA AI CANDIDATI LA STESSA DOMANDA da DoctorNews del 12

dicembre 2017 a cura Avv.Ennio Grassini - DirittoSanitario

L'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 483 del 1997, stabilisce che "la commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte" [continua...]

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/concorso-pubblico-nella-prova-orale-non-puo-essere-sottoposta-ai-candidati-la-stessa-domanda/?xrtid=ALAXTPAPVTVXPXXSSRSSP>

PAGAMENTO PENSIONI 2018 - CALENDARIO PROVVISORIO

In attesa di chiarimenti Inps il calendario dei pagamenti delle pensioni per il prossimo anno (salvo modifiche) sarebbe:

- Gennaio: mercoledì 3 (sia banche sia Poste Italiane)
- Febbraio: venerdì 2 (Poste Italiane e banche)
- Marzo: venerdì 2 (Poste Italiane e banche)
- Aprile: martedì 3 (Poste Italiane e banche)
- Maggio: giovedì 3 (Poste Italiane e banche)
- Giugno: lunedì 4 (Poste Italiane e banche)
- Luglio: martedì 3 (Poste Italiane e banche)
- Agosto: giovedì 2 (Poste Italiane e banche)
- Settembre: lunedì 3 (Poste Italiane) e martedì 4 (banche)
- Ottobre: martedì 2 (Poste Italiane e banche)
- Novembre: sabato 3 (Poste Italiane) e lunedì 5 (banche)
- Dicembre: lunedì 3 (Poste Italiane) e martedì 4 (banche)

Ricordiamo che per gli Istituti bancari i giorni bancabili vanno dal lunedì al venerdì, per Poste Italiane dal lunedì al sabato.

L'articolo 6 del DL 65/2015 prevede

"Al fine di uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie

dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese».

Un intervento in extremis col decreto Milleproroghe venne confermato per il 2017 il pagamento al primo del mese, posticipando gli effetti della riforma al 2018.

Evidenziamo che il meccanismo previsto porta a slittamenti di alcuni giorni (con discrete differenze tra Poste Italiane e banche)

Si attende pertanto un chiarimento attuativo da parte dell'Inps.

ASSEGNO CIRCOLARE: COME SCOPRIRE SE È FALSO da Studio Cataldi
Esistono diversi metodi per verificare la "genuinità" di un assegno circolare. Uno di questi è il c.d. bene emissione

Quando si dubita della genuinità di un assegno circolare, prima di tutto è necessario verificare che esso sia stato correttamente compilato in ogni sua parte.

Ma esiste uno strumento attraverso il quale si possono ottenere maggiori certezze. Si tratta del c.d. «bene emissione», mediante il quale è possibile ottenere dalla banca emittente la certezza sull'effettiva esistenza ed emissione dell'assegno.

Cos'è il bene emissione

Il c.d. bene emissione è una prassi bancaria in virtù della quale la banca correntista del beneficiario di un assegno circolare, informandosi presso la banca emittente, conferma al cliente la validità dell'assegno stesso.

Il bene emissione si differenzia da altri strumenti (come dichiarazioni, conferma, visto, ecc.) giacché non è contenuto nel titolo, non è disciplinato dalla legge sugli assegni e consiste in una mera assunzione di informazioni che non si traduce in una obbligazione di natura cartolare.

Il bene emissione riguarda la regolarità formale di un assegno circolare, a differenza, ad esempio, del bene fondi.

Bene emissione e responsabilità della banca

Tuttavia, una volta che la banca fornisce l'informazione sull'assegno circolare, la stessa non può essere inesatta (cfr. Cass. n. 24084/2008) e laddove si riveli tale, la banca potrebbe essere tenuta al risarcimento del danno (cfr. Cass., n. 10492/2001).

In una recente sentenza (Trib. Verona 27.9.2012), è stata affermata la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno circolare verso il proprio cliente, beneficiario del titolo, per il mancato pagamento dello stesso.

Nella specie, la banca, su richiesta scritta del cliente, aveva confermato al telefono il c.d. bene emissione dell'assegno circolare, previa verifica telefonica con la banca emittente. Secondo il giudice, l'istituto non è stato diligente nell'adempimento dell'obbligo che si è sostanziato in una mera richiesta telefonica alla banca emittente. Il danno è stato liquidato nell'ammontare dell'assegno, oltre rivalutazione e interessi.

Anche nella giurisprudenza dell'Arbitro bancario e finanziario, si rinviene l'accoglimento di una richiesta di risarcimento in via extracontrattuale da parte del beneficiario di un assegno circolare, successivamente rivelatosi falso, nei confronti della banca emittente, sulla base della circostanza che il bene emissione rappresenta una garanzia immediata che la banca onorerà il suo impegno e rappresenta fonte di un giustificato affidamento per il prenditore (Abf n. 2965/2012; Abf n. 3009/2012).

AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERESSAI PASSIVI MUTUO e ABITABILITA'

Domanda

Ho acquistato casa da un'impresa costruttrice, sottoscrivendo un mutuo. Poiché il Comune non ha ancora concesso l'abitabilità, non ho potuto adibire l'appartamento, entro un anno dall'acquisto, ad abitazione principale. Perdo il diritto a detrarre gli interessi passivi?

Risponde G. Napolitano

Nel caso descritto, il contribuente perde il diritto a detrarre gli interessi corrisposti in relazione al contratto di mutuo sottoscritto, in quanto costituisce requisito essenziale per fruire della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir, l'aver adibito l'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (**circolare n. 95** del 12 maggio 2000, paragrafo 1.2.5).

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: novembre 2017

Aggiornato: 14 dicembre 2017

Prossimo aggiornamento: 16 gennaio 2018

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	100,8
Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 0,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 0,9

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - novembre 2017

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 100,8%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2016, vanno rivalutate dello **1,748878**.

mese	periodo	indice Istat	increm.	rival. 1,5%	riv.75%	coefficiente rivalutazione
nov. 2017	15 nov/14 dic	100,8	0,5	1,375	0,373878	1,748878

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 13.10.2017 per il mese di novembre 2017

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

AGENZIA DELLE ENTRATE - BARBIERI IN OSPEDALE e RICEVUTA FISCALE

Domanda

Un barbiere è tenuto a rilasciare la ricevuta per le prestazioni rese in un ospedale?

Risponde G. Napolitano

In linea generale, i corrispettivi delle prestazioni di servizi (e delle cessioni di beni) per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma rispetto alle quali sussiste comunque l'obbligo di certificazione fiscale, possono essere documentati mediante il rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino (articolo 1, Dpr 696/1996). Tuttavia, per una serie di operazioni, è espressamente previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione. Tra queste ultime rientrano le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni (**articolo 2**, lettera r,

Dpr 696/1996). Pertanto, al ricorrere delle condizioni prescritte dalla legge, per le prestazioni rese in un ospedale, un barbiere non è tenuto al rilascio della ricevuta fiscale.

PENSIONI CONTRIBUTIVE - COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

La tavola mostra la riduzione dei coefficienti di trasformazione nel tempo: dal 1996 ad oggi (in attesa della comunicazione ufficiale dei nuovi valori dal 2019).

I nuovi coefficienti saranno applicati a tutte le prestazioni pensionistiche erogate dall'Inps che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2019 a prescindere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo (Sistema Contributivo)				
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione			
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%
70 e oltre	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%

PensioniOggi.it

VACCINO ANTINFLUENZALE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO IN CASO DI MENOMAZIONI PERMANENTI

Ufficio Stampa della Corte Costituzionale - Comunicato

La Corte costituzionale, con sentenza n. 268, (relatore Nicolò Zanon), ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo in favore di chiunque abbia subito una permanente menomazione dell'integrità psico-fisica a seguito della vaccinazione contro il virus influenzale, purché sia provato il nesso di causalità tra l'una e l'altra.

La legge sottoposta a giudizio della Corte prevede il diritto all'indennizzo solo se la menomazione consegue a una vaccinazione obbligatoria, mentre la vaccinazione influenzale appartiene a quelle raccomandate dalle autorità sanitarie pubbliche.

La Corte ha ritenuto che, come accade per quelle obbligatorie, anche la vaccinazione raccomandata antinfluenzale ha l'obiettivo di assicurare la tutela della salute collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione. Pertanto, anche in questo caso esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere dell'eventuale pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo.

La sentenza precisa poi che l'estensione del riconoscimento del diritto all'indennizzo non implica affatto valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica della somministrazione delle vaccinazioni. Al contrario, la previsione dell'indennizzo, sempre che sia accertato un nesso di causalità tra somministrazione del vaccino e menomazione permanente, completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.

ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 268/2017 (documento 219)

TFR PRIGNORABILE?

Le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto possono essere sottoposte a pignoramento. Tuttavia, il pignoramento deve avvenire nei limiti imposti dall'art. 545 del codice di procedura civile e dall'art. 2 del d.p.r. n. 180/50.

LEGGI IN

PIGNORAMENTO DEL TFR: COS'È E LIMITI a cura di avv. Laura Bazzan - StudioCataldi
www.studiocataldi.it/articoli/23606-il-pignoramento-del-tfr.asp

TFR e FONDI PENSIONE

Rapporto Assofondipensione: nel medio-lungo termine i fondi pensione negoziali superano la rivalutazione del Tfr.

Dal 2008 al giugno 2017 il rendimento medio è stato +36,5%, mentre il Tfr si è rivalutato del +22,5%.

Leggiamo inoltre:

Gli investimenti diretti e indiretti ammontano a 47,3 miliardi di euro (dati al 30 giugno 2017).

Del totale il 45,9% è investito in titoli di Stato, il 20,4% in azioni e altri titoli di capitale, il 17,6% in obbligazioni, l'8% in fondi comuni e Etf, il 7,2% in depositi bancari e il restante 0,9% in altre attività.

Rispetto a fine 2016 si è ridotta notevolmente la quota di titoli di Stato (era il 55,1%) a favore di una maggiore presenza in portafoglio di obbligazioni, azioni e altri titoli di capitale, fondi e depositi bancari.

A fine 2016 il 32,3% degli investimenti dei fondi pensione negoziali era allocato in Italia, il 46,6% in altri Paesi dell'Unione Europea, il 20,7% in altri Paesi dell'Ocse e lo 0,4% in Paesi al di fuori dell'Ocse.

Degli investimenti in Italia la stragrande maggioranza è rappresentata da titoli di Stato (83,5%), seguiti da depositi bancari (9,3%), obbligazioni (3,8%), azioni (3,3%), quote di fondi e Etf (0,1%) e dai depositi bancari (9,3%).

Questo significa che poco meno di 1 miliardo di euro risulta investito dai fondi pensione negoziali in aziende italiane tramite l'acquisto di titoli di capitale o titoli di debito.

Dunque visti che in questi ultimi anni i titoli di Stato sono stati a interesse zero o quasi zero, si deduce che nel portafoglio i titoli di Stato sono degli anni d'oro con gli alti tassi di interesse e che nel giro di pochi anni però andranno in estinzione...e allora? si andrà sull'azionario? quali sicurezze? non certo sul bancario, apparentemente anche lui in una certa crisi...o verso quali altre rotte sicure e redditizie?

Sono domande che il lavoratore si pone e sarebbe interessante avere risposte.

LEGGI IN

<http://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/i-rendimenti-dei-fondi-pensione-battono-il-tfr-875656#ixzz51AnjeJRf>



Auguri carissimi

Marco Perelli Excolini

